



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

AVVISO PUBBLICO

SUL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 607 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N .197, DESTINATO A FINANZIARE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI, CLASSIFICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COME COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA, AL FINE DI INCENTIVARE INTERVENTI INNOVATIVI DI ACCESSIBILITA', MOBILITA', RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati i ministri del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici, in vigore fino alla piena efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTO l'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 609, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a potenziare gli interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

VISTO, l'articolo 1, comma 608, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che le risorse stanziare sul predetto Fondo sono destinate a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

VISTE le tavole ISTAT recanti la classificazione dei comuni italiani in base al carattere di insediamento urbano per gli anni 2022-2023 nonché alla densità turistica;

VISTA l'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 22 marzo 2023;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 1, comma 609, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla definizione delle modalità di attuazione dei commi 607 e 608;

VISTO il Decreto Prot. n. 7726/23 del 14/04/2023, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 612, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Modalità di attuazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale*»;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5153 PG 01, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2023;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'anno 2023 l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finalizzati a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

AVVISO

Articolo 1

Finalità dell'Avviso

1. Nel contesto del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il presente Avviso intende sostenere interventi finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
2. In coerenza con quanto disposto dal Decreto Interministeriale prot. n. 7726/23 del 14/04/2023 le proposte progettuali dovranno favorire interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, come previsto dall'articolo 4, comma 3 del citato Decreto.

Articolo 2

Dotazione finanziaria e entità del contributo

1. L'articolo 1, comma 609, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, assegna al Fondo una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del Decreto Interministeriale prot. n. 7726/23 del 14/04/2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del Fondo, è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota pari all'uno per cento delle risorse di cui al precedente comma.
3. Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con il presente Avviso, al netto dell'accantonamento di cui al superiore comma 2, ammontano ad euro 9.900.000,00 (euro novemilioninovecentomila/00) per



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

l'anno 2023 e, in caso di progetti a valenza pluriennale, ad euro 11.880.000,00 (euro undicimilionioctocentoottantamila/00) per ciascuno degli anni 2024 e 2025, determinate secondo quanto disposto ai precedenti commi.

4. La dotazione finanziaria di cui al comma precedente è assegnata in base alla quota percentuale di popolazione presente nei piccoli comuni a vocazione turistica, ovvero i beneficiari individuati al successivo art. 3, per ognuno dei macro-ambiti territoriali definiti da ISTAT. La ripartizione è di seguito illustrata:

Ambito Territoriale ¹	% Pop. Piccoli Comuni a vocazione turistica	Competenza		
		2023	2024	2025
Nord	13%	1.283.812,06 €	1.540.574,47 €	1.540.574,47 €
Centro	57%	5.673.436,28 €	6.808.123,54 €	6.808.123,54 €
Sud e Isole	30%	2.942.751,66 €	3.531.302,99 €	3.531.301,99 €
TOTALE	100%	9.900.000,00 €	11.880.000,00 €	11.880.000,00 €

5. Possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità come da precedente comma. L'entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento.
6. Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Articolo 3 Beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all'ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell'avviso.

¹ ISTAT individua al "Nord" (aggregato "Nord-ovest", "Nord-est") Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto; al "Centro" Lazio, Marche, Toscana, Umbria; al "Sud e Isole" Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell'Avviso, del Comune, con riferimento alla "Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti:

B - Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;

C - Comuni con vocazione marittima;

D - Comuni del turismo lacuale;

E - Comuni con vocazione montana;

F - Comuni del turismo termale;

G - Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;

H - Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;

L1 - Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni;

L2 - Altri comuni turistici con due vocazioni;

P - Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica.

2. L'elenco dei Comuni che rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono riportati nell'Allegato 1 al presente Avviso.
3. Ferma restando la coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nonché le caratteristiche e i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo, i Comuni possono presentare progetti in forma singola oppure in forma aggregata, anche se non confinanti tra loro. La presentazione di progetti da parte di comuni in forma aggregata è considerata un criterio premiale ai sensi del successivo articolo 9.
4. Ove il progetto sia presentato in forma aggregata, tutti i Comuni dell'aggregazione proponente devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Alla presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6 è necessaria l'indicazione del Comune proponente/Comune capofila dell'aggregazione che di fatto è considerato responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi.
5. Ciascun Comune può partecipare ad un solo progetto ai sensi del presente Avviso, in forma singola oppure aggregata, pena esclusione dalla graduatoria di cui al successivo articolo 9.
6. I criteri di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i comuni istituiti come fusione di comuni.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Articolo 4

Tipologie di interventi finanziabili

1. Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento della finalità indicate al precedente articolo 1, comma 2, dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale:
 - a) interventi innovativi finalizzati ad accrescere l'accessibilità e la fruizione dell'offerta turistica da parte di persone con disabilità;
 - b) interventi dedicati a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l'identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
 - c) interventi in infrastrutture turistiche durature attraverso riqualificazione urbana e rimozione di eventuali condizioni ed elementi di degrado in aree urbane potenzialmente attrattive turisticamente nonché di riqualificazione di aree oggetto di ripristino da dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell'area;
 - d) interventi innovativi per potenziare forme di mobilità sostenibile per incrementare l'offerta turistica: tra cui ricoveri e/o depositi per biciclette in comuni situati lungo percorsi di cicloturismo; piazzole di sosta per i camper o altre misure per incrementare il turismo en plein air; misure per adattare i campeggi nelle zone costiere al cambiamento climatico; misure che incentivino il turismo sulle vie d'acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici;
 - e) interventi per la creazione, produzione e diffusione di spettacoli dal vivo e festival;
 - f) interventi innovativi di promozione e sviluppo del turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
 - g) interventi di riduzione dell'impatto ambientale di attrazioni turistiche;
 - h) interventi volti a incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica, attraverso un minore inquinamento, la preservazione degli ecosistemi, della biodiversità e delle risorse naturali, oltre al rispetto delle culture locali.
2. Le proposte progettuali finanziabili possono prevedere una combinazione delle suddette tipologie di interventi ammissibili, purché risultino integrate in complesso organico e coerente finalizzato al conseguimento di un obiettivo unitario e chiaramente identificabile.
3. Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere anche una durata biennale o triennale e potrà essere avviato in seguito alla sottoscrizione da parte del Beneficiario della Convenzione di cui al successivo



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Articolo 12. I progetti, anche a valenza pluriennale, dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

4. Non sono ammissibili gli interventi che possano configurare, anche in via indiretta, vantaggi selettivi a determinati soggetti che agiscano in qualità di operatori economici.
5. In ogni caso, gli interventi finanziati dovranno essere localizzati per la maggioranza nel territorio dei comuni aventi i requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1. Nel caso in cui gli interventi riguardino opere di riqualificazione e valorizzazione di immobili o spazi del patrimonio storico, culturale o naturalistico ubicati nel centro storico della città, o comunque nei territori dei Comuni, occorre che questi siano di proprietà del:
 - a. Comune proponente e nella disponibilità esclusiva dello stesso;
 - b. Demanio dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica (di cui all'articolo 1 comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165) e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune proponente in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto, uso, superficie) per un periodo non inferiore a 10 anni e comunque coerente con la durata e la natura dell'intervento.

Restano pertanto espressamente escluse dalla categoria degli interventi ammissibili le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, superficie) da parte di terzi.

6. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la predisposizione di un piano di comunicazione, nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati.
7. Le proposte progettuali relative agli strumenti digitali nonché alle iniziative di comunicazione cui al comma precedente devono prevedere obbligatoriamente una descrizione delle modalità di realizzazione della interoperabilità con il sito www.italia.it sulla base delle linee guida per l'interoperabilità disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Turismo.
8. Il progetto non potrà ritenersi concluso se non verranno realizzate l'interoperabilità con il sito www.italia.it sulla base delle linee guida sopra citate e le attività di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati attraverso il medesimo sito.
9. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le candidature possono essere corredate dall'adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento delle



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

finalità di cui al presente Avviso attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto.

Articolo 5

Spese ammissibili

- 1.** Sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, le seguenti spese di investimento, se supportate da idonea documentazione contabile, rendicontate ai sensi delle previsioni del presente Avviso e delle prescrizioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):
 - a)** spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi;
 - b)** spese per la realizzazione dei prodotti e/o servizi di marketing turistico e territoriale, compresi gli strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale;
 - c)** spese per pubblicazione di bandi di gara, salvo quelle rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario;
 - d)** spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - e)** imprevisti (se inclusi nel quadro economico); gli imprevisti sono utilizzabili solo a seguito di richiesta al Ministero del Turismo di utilizzo dei medesimi, specificandone la natura, le cause e le possibili conseguenze temporali e attuative sull'esecuzione del progetto o dell'intervento a seguito del manifestarsi dell'imprevisto e solo dopo esplicita autorizzazione da parte del Ministero del Turismo;
 - f)** allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - g)** spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
 - h)** spese tecniche di progettazione nei casi e secondo le previsioni di cui al successivo comma 2, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i)** spese per i collaudi finali;
 - j)** spese per l'avvio della gestione di attività e servizi, riferite ad allacciamenti a reti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti elettriche, idriche, ecc);



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- k) spese di promozione e comunicazione istituzionale del beneficiario collegata al progetto presentato;
 - l) spese correlate agli interventi per la creazione, produzione e diffusione di spettacolo dal vivo e festival.
2. Nel rispetto delle vigenti normative di settore, le spese per servizi di progettazione funzionali agli interventi, inclusi gli eventuali servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammissibili per l'ammontare massimo del 10% del valore del progetto proposto e includono le spese per la predisposizione dei piani economico finanziari e gestionali anche nel caso di proposta di un'idea-progetto.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
4. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono considerate ammissibili se:
- a) assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - b) effettive e corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e i relativi pagamenti;
 - c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
5. Non sono in nessun caso ammissibili:
- a) le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - b) le spese relative a lavori in economia;
 - c) le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) le spese conseguenti ad autofatturazione;
 - e) le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero del Turismo;
 - f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ove recuperabile;
 - g) le spese sostenute in maniera non conforme alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Articolo 6

Domanda di finanziamento e contenuto della proposta

- 1.** La domanda di finanziamento dovrà essere presentata in modalità telematica secondo quanto stabilito al successivo Articolo 7. I soggetti proponenti dovranno, altresì, trasmettere nelle medesime modalità la proposta descrittiva del progetto di cui si chiede l'agevolazione, comprensiva di:
 - a)** Documento illustrativo – progettuale dell'intervento, che includa la descrizione dell'intervento e di tutte le fasi di vita del progetto stesso, la coerenza con le finalità previste all'Articolo 1, la rispondenza con gli interventi finanziabili previsti all'Articolo 4 e la definizione della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento, nonché il piano di comunicazione di cui all'art.4 comma 4;
 - b)** Piano economico e finanziario dell'intervento indicante:
 - i)** i costi dell'intervento, con il dettaglio per singola voce di spesa ammissibile;
 - ii)** il contributo concedibile richiesto nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 2;
 - iii)** cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di impegno e attuazione previste al successivo Articolo 10;
 - iv)** per ciascun intervento ammissibili devono essere individuati uno o più indicatori (KPI) che consentano di verificare in fase di operatività del progetto la capacità di quest'ultimo di accrescere l'attrattività turistica attraverso, l'incremento del numero di visitatori o di presenze rispetto ad un periodo di riferimento (baseline);
 - v)** eventuale copia della/e delibera/e di Giunta comunale di approvazione della proposta progettuale;
 - vi)** eventuale documentazione fotografica o iconografica del progetto proposto;
 - vii)** in ipotesi di aggregazione di più Comuni, copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione dei Comuni proponenti e/o lettere d'intenti rilevanti ai predetti fini e delega al Comune capofila da parte degli altri Comuni aderenti all'aggregazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento;
 - viii)** in caso di interventi sugli immobili pubblici, documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi e visura catastale degli stessi;
 - ix)** eventuali accordi di collaborazione pubblico-privato già sottoscritti e/o lettere di intenti rilevanti ai predetti fini, con indicazione delle attività che saranno svolte da ciascun soggetto coinvolto;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- x) dichiarazione di legittimità dell'intervento proposto rispetto alle norme e regolamenti regionali, locali e comunali;
 - xi) eventuale delibera di giunta del comune proponente/capofila con cui si dichiara il co-finanziamento del progetto.
- c) Dichiarazione attraverso cui i soggetti proponenti attestano:
- i) di disporre delle competenze e delle risorse con le adeguate qualifiche professionali tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del progetto;
 - ii) di accettare le norme e le disposizioni contenute nel presente Avviso;
 - iii) di essere consapevole che il mancato completamento del progetto in ogni sua parte e previsione entro il termine ultimo del 31/12/2025, darà luogo alla revoca parziale o totale del contributo concesso;
 - iv) di essere consapevole che, ove il progetto non raggiunga gli obiettivi definiti nella proposta approvata, lo stesso sarà sottoposto ad audit, a seguito del quale, in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti, è disposta la revoca del contributo concesso;
 - v) di essere a conoscenza che il Ministero del Turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e in corso della procedura, ai sensi della normativa vigente e delle previsioni di cui al presente Avviso.
- d) Dichiarazione con la quale i soggetti proponenti si impegnano:
- i) a garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile attraverso risorse proprie ove previsto dal progetto presentato;
 - ii) ad avviare e completare le attività progettuali nei tempi previsti dal cronoprogramma presentato e approvato;
 - iii) a garantire l'operatività dei progetti per almeno cinque anni dall'avvio in esercizio degli stessi con specifico riferimento ai servizi turistici e agli interventi infrastrutturali anche digitali realizzati;
 - iv) ad adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - v) a dare attuazione al progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- vi) a rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili nell'attuazione del progetto;
- vii) ad adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile.
- viii) a garantire che gli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica finanziati a valere sul contributo concesso siano progettati ottemperando alle previsioni delle linee guida di interoperabilità con il portale nazionale www.italia.it, che verranno pubblicate sul sito web del Ministero del Turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente Articolo 6, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, il cui link di accesso alla procedura sarà comunicato con successivo provvedimento nella sezione “Notizie di Servizio” del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>). Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle **ore 12:00 del 17 luglio 2023** sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
2. I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
3. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 del 09 settembre 2023**.
4. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dalla Piattaforma. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 3, la Piattaforma non permetterà più la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni, differente da quella indicata nel presente Avviso.
6. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta progettuale, devono essere caricati sulla Piattaforma sottoscritti con firma digitale (accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) del legale rappresentante del Comune Proponente/Comune capofila sottoscrittore della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

7. Non sono ammesse domande che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica di cui all'Articolo precedente del presente Avviso.

Articolo 8

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni, alla presenza di tutti i documenti e alle dichiarazioni richieste dal presente Avviso.
2. Le domande di finanziamento non conformi a quanto previsto dal presente Avviso e dal Decreto Interministeriale prot. n. 7726/23 del 14/04/2023 non saranno considerate valutabili e saranno pertanto escluse dalla graduatoria finale. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al predetto Articolo 7 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso all'art. 3, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile stabilito, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo Articolo 9. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo PEC al soggetto proponente.

Articolo 9

Valutazione

1. Le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente Articolo 8, saranno valutate nel merito da un'apposita Commissione di valutazione formata da cinque componenti individuati, rispettivamente, dal Ministero del turismo (due componenti di cui uno presiede la Commissione), dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Coordinamento delle Regioni e dall'ANCI.
2. A ciascuna domanda di finanziamento sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

è riassunto da un punteggio complessivo che non potrà essere inferiore a **27/100**, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione e per ciascun descrittore di seguito descritte. Una valutazione inferiore relativa anche soltanto ad uno dei punteggi minimi attribuiti renderà la domanda non finanziabile.

3. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza **27/100** nel rispetto delle soglie minime previste, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. In caso di proposte progettuali parimerito la graduatoria sarà determinata anche in relazione all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. La Commissione determinerà una graduatoria di progetti ammissibili al finanziamento sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI		
Criterio A Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale	Descrittore: Per "Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale" si intende: » A.1. Definizione degli obiettivi, della metodologia e della logica dell'intervento. <i>Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere e giustificare la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale.</i> * punteggio massimo 15/ punteggio minimo 7 Scala di attribuzione del punteggio (P): <ul style="list-style-type: none">➤ Grado di definizione elevato ($13 \leq P \leq 15$)➤ Grado di definizione buono ($10 \leq P \leq 12$)➤ Grado di definizione sufficiente ($7 \leq P \leq 9$)➤ Grado di definizione non adeguato ($P \leq 6$)	
	» A. 2 Definizione del piano di lavoro, delle procedure di attuazione dell'intervento e della cantierabilità delle iniziative proposte. <i>Dalla proposta progettuale dovrà desumersi la valida correlazione fra gli obiettivi, i risultati attesi e le diverse attività e le risorse attribuite per la realizzazione di ciascuna di esse. In particolare, andranno illustrate le sperimentazioni previste nel piano di lavoro, in caso di aggregazioni di comuni la distribuzione dei compiti fra i soggetti proponenti al fine di valorizzare le complementarità, le specificità e l'equilibrio nell'attribuzione di risorse ai singoli partner e attività.</i> * punteggio massimo 10/ punteggio minimo 4 Scala di attribuzione del punteggio (P): <ul style="list-style-type: none">➤ Grado di definizione elevato ($9 \leq P \leq 10$)➤ Grado di definizione buono ($7 \leq P \leq 8$)➤ Grado di definizione sufficiente ($4 \leq P \leq 6$)➤ Grado di definizione non adeguato ($P \leq 3$)	
Giudizio valutativo sintetico sulla rispondenza al Criterio A	Punteggio massimo	Soglia minima
	25	11



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Criterion B Qualità economico-finanziaria del progetto	Descrittore: Per "Qualità economico-finanziaria del progetto" si intende che dall'analisi della proposta progettuale dovrà desumersi: » B.1 l'economicità della proposta in termini di rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi. <i>Il criterio valuta la capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto. Il proponente dovrà, altresì, evidenziare le condizioni di equilibrio tra il fabbisogno finanziario (impieghi) e le fonti di finanziamento a disposizione per la realizzazione del progetto presentato.</i> * punteggio massimo 10/ punteggio minimo 4 ➤ Scala di attribuzione del punteggio (P): ➤ Grado di definizione elevato ($9 \leq P \leq 10$) ➤ Grado di definizione buono ($7 \leq P \leq 8$) ➤ Grado di definizione sufficiente ($4 \leq P \leq 6$) ➤ Grado di definizione non adeguato ($P \leq 3$) » B.2 la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa proposta. <i>In coerenza con il prospetto fonti/impieghi di cui al precedente punto B.1, il proponente dovrà fornire informazioni sull'attuale e/o futura disponibilità delle risorse finanziarie che saranno apportate per garantire la continuità delle attività di progetto nei due esercizi contabili successivi alla realizzazione del programma di investimenti, come indicato nel prospetto di cui al modello di domanda.</i> * punteggio massimo 10/ punteggio minimo 4 ➤ Scala di attribuzione del punteggio (P): ➤ Grado di definizione elevato ($9 \leq P \leq 10$) ➤ Grado di definizione buono ($7 \leq P \leq 8$) ➤ Grado di definizione sufficiente ($4 \leq P \leq 6$) ➤ Grado di definizione non adeguato ($P \leq 3$)	
Giudizio valutativo sintetico sulla rispondenza al Criterion B	Punteggio massimo	Soglia minima
	20	8
Criterion C Capacità del progetto di proporre soluzioni innovative	Descrittore: Per "Capacità del progetto di proporre soluzioni innovative" si intende: » C.1 la capacità del progetto di proporre soluzioni mirate alla valorizzazione del Comune/Comuni aggregati negli ambiti di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità, anche mediante l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e organizzative, nonché applicazioni di soluzioni digitali e tecnologie ICT innovative. * punteggio massimo 10/ punteggio minimo 4 ➤ Scala di attribuzione del punteggio (P): ➤ Grado di definizione elevato ($9 \leq P \leq 10$) ➤ Grado di definizione buono ($7 \leq P \leq 8$) ➤ Grado di definizione sufficiente ($4 \leq P \leq 6$) ➤ Grado di definizione non adeguato ($P \leq 3$) » C.2 la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani. * punteggio massimo 10/ punteggio minimo 4 ➤ Scala di attribuzione del punteggio (P): ➤ Grado di definizione elevato ($9 \leq P \leq 10$) ➤ Grado di definizione buono ($7 \leq P \leq 8$) ➤ Grado di definizione sufficiente ($4 \leq P \leq 6$) ➤ Grado di definizione non adeguato ($P \leq 3$)	
Giudizio valutativo sintetico sulla rispondenza al Criterion C	Punteggio massimo	Soglia minima
	20	8
<i>L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 27/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per criterio e singolo descrittore.</i>		



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

5. La Commissione assegnerà fino a un massimo di **35 punti** che non concorrono in ogni caso al raggiungimento della soglia minima relativa al criterio e a ciascun descrittore stabilita al comma 2 sulle base dei seguenti criteri premiali:

Criteria premiale	Metodo di calcolo	Punteggio
A. Composizione qualitativa del proponente/beneficiario: presenza di aggregazioni di comuni, anche non confinanti, costituiti come unioni di comuni o in altra forma associata che presentino adeguati livelli di sinergia e di comune vantaggio relativo alla realizzazione di uno o più interventi. <i>(Il proponente al momento della presentazione della domanda dovrà illustrare i risultati attesi degli interventi per singolo Comune aggregato e i benefici per la proposta progettuale derivanti dall'aggregazione dando evidenza del valore aggiunto della stessa).</i>	Non è presente un'aggregazione	0
	È presente un'aggregazione	1-4
	Nel progetto sono descritti i benefici risultanti dall'aggregazione	5-7
	Nel progetto è data oggettiva evidenza di benefici in termini qualitativi e/o quantitativi anche in relazione ad aggregazione in pregresse esperienze progettuali	8-10
B. Composizione della rete partenariale attivata/attivabile di soggetti pubblici e privati qualificati in termini di rappresentatività della filiera e di concreti benefici per il progetto. <i>(Numero di soggetti coinvolti tramite accordi di collaborazione pubblico-privato già sottoscritti e/o lettere di intenti rilevanti ai fini del progetto presentato ai sensi dell'art.6 del presente Avviso).</i>	Assenza	0
	Un accordo stipulato con almeno un soggetto (Proponente e n.1 soggetto pubblico/privato)	2
	Uno o più accordi con almeno due soggetti (Proponente e n. 2 soggetti pubblici/privati)	4
C. Esposizione al rischio di spopolamento: il tasso di crescita della popolazione è negativo sia nel lungo periodo che nel breve periodo. <i>(Nel caso in cui la proposta progettuale è presentata da un'aggregazione di più comuni la caratteristica dovrà sussistere per tutti i comuni facenti parte dell'aggregazione. Il calcolo del tasso di spopolamento è effettuato sui dati dell'ultimo "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni" ISTAT disponibile alla data di pubblicazione del presente Avviso, confrontati con i dati del 1981 (lungo periodo) e 2001 (breve periodo)).</i>	Assenza	0
	Presenza	3
D. Presenza di un piano di integrazione - corredato da cronoprogramma – con il programma Tourism Digital Hub di cui al protocollo standard TDH022 (Decreto del Ministro del turismo, prot. n. 52/23 del 2 febbraio 2023).	Assenza	0
	Presenza	2



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Critério premiale	Metodo di calcolo	Punteggio
E. Previsione di una quota percentuale di co-finanziamento (P) sul totale del progetto presentato, la cui previsione è comprovata da delibera di giunta da parte del comune proponente/capofila.	P=0	0
	0<P≤10%	1
	10%<P≤25%	3
	25%<P≤50%	7
	P>50%	10
F. Presentazione di un progetto a motivata valenza pluriennale. <i>(Il proponente al momento della presentazione della domanda illustra all'interno della proposta progettuale come la programmazione pluriennale è utile a perseguire una maggiore attrattività della destinazione tramite la sostenibilità ambientale, sociale, e rendendo il turismo un pilastro strategico per lo sviluppo del territorio).</i>	Durata fino a 12 mesi	0
	Durata superiore a 12 mesi e inferiore o uguale a 18 mesi	2
	Durata maggiore di 18 mesi	4

- 6.** La graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento predisposto dalla Commissione sarà quindi trasmessa da quest'ultima al Ministero del turismo, che provvederà alla relativa approvazione con decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo, sulla base di un criterio di ripartizione delle risorse sul territorio nazionale, così come riportato all'articolo 2 comma 4 del presente Avviso. La pubblicazione del decreto di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
- 7.** Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
- concedere il finanziamento a favore dei beneficiari nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della Convenzione all'acquisizione della documentazione di cui al successivo Articolo 12;
 - effettuare le operazioni contabili di pertinenza.

Articolo 10

Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione

- Ciascun intervento di cui al precedente Articolo 4, in tutte le sue componenti progettuali, dovrà essere avviato a decorrere dalla data di ammissione al finanziamento e concludersi il 31 dicembre dell'ultima annualità prevista comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025, pena la restituzione totale o parziale delle somme già versate al Beneficiario.
- Nel caso di riduzione o modifica dell'intervento finanziato, ai sensi del successivo art. 14, saranno ritenute ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla parte di intervento effettivamente realizzata.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

3. Il Beneficiario è tenuto ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Avviso e nel Progetto ammesso a finanziamento.
4. Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente esaminate.

Articolo 11

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:
 - a) realizzare le attività secondo le modalità previste nel Progetto approvato;
 - b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate secondo le modalità ed entro i termini previsti all' art. 13;
 - c) completare le attività progettuali entro i termini previsti al precedente art. 10;
 - d) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda;
 - e) comunicare al Ministero del turismo il possesso del titolo giuridico relativo alla disponibilità dell'immobile ove avranno luogo le opere edili e/o ove avrà luogo la realizzazione degli interventi entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dal decreto di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili ai fini della dimostrazione del requisito della disponibilità dell'immobile: il titolo di proprietà, ovvero altro titolo risultante da documento regolarmente registrato attestante la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore a 10 anni;
 - f) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dal Ministero del turismo, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili al Fondo e secondo quanto stabilito al successivo art. 13;
 - g) garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dal presente Avviso;
 - h) formalizzare l'aggregazione di comuni con la medesima composizione dichiarata in sede di presentazione della domanda (solo in caso di costituende aggregazioni di Comuni);
 - i) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento richieste dal Ministero del Turismo, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - j) garantire il rispetto dell'eventuale quota di co-finanziamento del progetto dichiarata in sede di presentazione della domanda.
2. Il Beneficiario è tenuto a adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- a) dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- b) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto;
- c) comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali coerentemente a quanto previsto all'art. 14;
- d) promuovere e valorizzare gli interventi finanziati anche mediante il portale nazionale www.italia.it.

Articolo 12

Sottoscrizione della Convenzione

1. A seguito della valutazione positiva del progetto, il Ministero del turismo e il beneficiario stipulano entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria una Convenzione in cui vengono definite le obbligazioni in capo alle Parti. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono ulteriormente definiti nella predetta Convenzione in cui sono indicate anche le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti.
2. Il beneficiario, entro il limite di 10 giorni dalla richiesta effettuata dal Ministero del turismo, trasmette la documentazione richiesta per la sottoscrizione della Convenzione.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma precedente entro i termini previsti, il beneficiario perde il diritto al contributo e il Ministero del turismo avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di 10 giorni non richieda, esplicitando le motivazioni, una proroga del termine stabilito al comma 2. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 10, e può essere concessa solo una volta.
4. In sede di stipula della Convenzione, il Ministero del turismo può richiedere al soggetto beneficiario di rimodulare l'importo del finanziamento richiesto, anche sulla base dei rilievi effettuati in sede di valutazione. L'erogazione del finanziamento, oltre che all'accettazione delle condizioni fissate nella Convenzione, è, comunque, subordinata all'approvazione della Convenzione stessa da parte degli organi di controllo.
5. Il Ministero del turismo verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la sottoscrizione della Convenzione sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre il termine stabilito dalla vigente normativa applicabile.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

A seguito di positiva verifica della documentazione, si procede alla finalizzazione della Convezione.

Articolo 13

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo sono regolate nel dettaglio mediante la Convenzione di cui al precedente Articolo 12 ed è concesso sulla base di Stati Avanzamento Lavori (SAL) degli investimenti complessivamente da realizzare, presentati dal beneficiario già quietanzati in massimo tre tranches, compresa quella relativa all'erogazione a saldo, così come specificato nei commi successivi.
2. In caso di presentazione di un progetto esecutivo è prevista l'erogazione del 50% dell'importo richiesto al fine di consentire al Comune l'affidamento dei lavori.
3. In caso di assenza di progetto esecutivo, è concesso un anticipo del 30% del contributo all'atto dell'ammissione al finanziamento al fine di ottemperare le spese occorrenti per la progettazione; inoltre, solo in questa fattispecie è previsto un SAL intermedio di importo pari al 20% del totale del finanziamento.
4. Durante la fase esecutiva del progetto è previsto un SAL di importo pari al 40%.
5. Al termine della realizzazione dell'intervento verrà erogato il saldo finale del 10% a collaudo avvenuto e dopo che il Ministero del Turismo o il suo Soggetto Gestore ha acquisito dal Comune beneficiario la certificazione di corretta esecuzione lavori.
6. Ai fini dell'erogazione delle risorse sulla base dei SAL, il Comune beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, ad esclusione di anticipi e acconti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito.
7. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare necessariamente i codici CUP che identificano il progetto nella «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. Il Ministero del turismo, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà all'esecuzione di verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità della rendicontazione della spesa, degli atti relativi al Progetto finanziato in coerenza con quanto disposto al presente Articolo.
9. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Ministero del turismo in sede di istruttoria del SAL presentato.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

10. La realizzazione delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati devono essere puntualmente rendicontati da parte del beneficiario, pena la non erogazione del contributo e la rivalsa di quanto eventualmente versato in forma di anticipo.

Articolo 14

Modifiche/variazioni del Progetto finanziato

1. Ove il beneficiario intenda apportare modifiche non sostanziali ovvero variazioni alla proposta progettuale ammessa, dovrà presentare formale domanda al Ministero del turismo, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte.
2. A seguito della ricezione della domanda di modifica, il Ministero del turismo valuterà l'approvazione dei tali modifiche verificandone l'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - i. la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - ii. in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto finanziato;
 - iii. l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del turismo potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal Comune proponente/Comune capofila entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata al Comune proponente/Comune capofila entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 15

Stabilità dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento pena il recupero del contributo finanziario concesso, non devono subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. La violazione del presente articolo legittimerà il Ministero del Turismo a recuperare dal Soggetto Beneficiario il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 17

Revoca del contributo e controlli

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. L'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi finanziati tramite la «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» è effettuato dal Comune beneficiario che è tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.
2. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
3. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso ed in particolare la violazione degli obblighi di cui all'art. 11 del presente Avviso:
- a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

rendicontazione finale delle spese sostenute;

- b)** l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
 - c)** la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al beneficiario delle agevolazioni;
 - d)** la mancata comunicazione al Ministero del turismo dell'intervenuta acquisizione della disponibilità dell'immobile selezionato per la realizzazione del programma di spesa entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dal decreto di concessione delle agevolazioni;
 - e)** l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - f)** qualora il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - g)** il mancato rispetto delle disposizioni relative alla comunicazione dei dati sull'effettivo avanzamento finanziario, procedurale e fisico sui sistemi informativi individuati ai fini del monitoraggio;
 - h)** il mancato completamento dell'intervento nei termini definiti all'interno del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni o la mancata immissione dello stesso in condizione di normale operatività nel corso dei tre anni successivi al relativo completamento; Le modifiche dei progetti non tempestivamente comunicate al Ministero del turismo o non approvate da quest'ultimo comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- 4.** Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Beneficiario è tenuto a restituire al Ministero del turismo le somme da quest'ultimo già erogate.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Articolo 18

Vigilanze e controlli

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi finanziati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del supporto finanziario. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procederà a revocare il contributo e, a recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Il richiedente del contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020) recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda, di cui all'art. 7 del presente Avviso, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.
4. La Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica non si assume la



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza dovuti a problemi informatici e telematici non imputabili direttamente al Ministero.

Articolo 20

Modifiche all'Avviso

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 21

Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Rizzo.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate all'indirizzo: piccoli.comuni@ministeroturismo.gov.it (PEO) e/o piccoli.comuni@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC). Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di "FAQ" sul sito web del Ministero.

Articolo 22

Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, 07/06/2023

Il Direttore Generale
Francesco Paolo Schiavo

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.